

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1404

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRASSINI, MOLINARI, GOLINELLI, VIVIANI, COIN, GASTALDI, LIUNI, LO MONTE, LOLINI, VALLOTTO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DARA, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VINCI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZORDAN**

Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi

*Presentata il 29 novembre 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Quando parliamo di agricoltura, silvicoltura e pesca in Italia, ci riferiamo a un settore economico il cui valore aggiunto, nel 2016, ha superato i 31 miliardi di euro, pari al 2,1 per cento del valore aggiunto nazionale, collocando il nostro Paese al primo posto tra i 28 Paesi

dell'Unione europea per livello di valore aggiunto in agricoltura. Riguardo alla sola componente agricola, che costituisce l'oggetto specifico della presente proposta di legge, il valore complessivo della produzione risulta composto per il 52 per cento dalle coltivazioni vegetali, per il 29 per

cento dagli allevamenti zootecnici e per il 12 per cento e il 6 per cento dalle attività di supporto e dalle attività secondarie.

Nonostante questi numeri apparentemente rassicuranti, il comparto dell'agricoltura sta attraversando un periodo molto complesso. Basti pensare che dal 1990 ad oggi si è perduto quasi il 20 per cento di superficie agricola utilizzata (SAU), per una media di circa 185.000 ettari annui fra il 1990 e il 2000, di 33.000 ettari annui fra il 2000 e il 2010 e di 126.000 ettari annui fra il 2010 e il 2016. La perdita di SAU è stata determinata soprattutto dalla cessata coltivazione delle terre meno produttive, molte delle quali sono state occupate da boschi e aree dismesse, oltre che dall'espansione delle aree urbanizzate. A questa prima criticità si sommano le problematiche climatiche e ambientali: la Coldiretti ha stimato, nel solo 2017, in oltre 2 miliardi di euro le perdite provocate alle coltivazioni e agli allevamenti a causa della siccità e delle condizioni climatiche anomale.

L'insieme di tali problematiche rende cruciale una riflessione strategica sulle pro-

spettive dell'agricoltura nazionale e conseguentemente sugli strumenti legislativi di sostegno da utilizzare. In quest'ottica, la presente proposta di legge, composta da quattro articoli, prevede la concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive e dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale.

Tra i criteri per la concessione del credito d'imposta si prevede che il titolare (nel caso di imprese agricole singole o associate) o la maggioranza o i due terzi dei soci (in caso di società agricole) abbia un'età inferiore a quarant'anni.

Considerati l'importanza e il valore che ricopre tale comparto per l'economia del territorio italiano, le disposizioni della presente proposta di legge hanno la finalità di rafforzare e rilanciare il settore che, come detto, sta attraversando un periodo estremamente complesso.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Credito d'imposta)*

1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2 che effettuano spese per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, del benessere animale, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica a basso impatto ambientale e dei regimi di qualità agricoli, dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2021 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate e comunque nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 200.000 euro.

2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo inferiore a 10.000 euro.

## Art. 2.

*(Requisiti soggettivi)*

1. Il credito d'imposta spetta alle imprese agricole, singole o associate, in possesso dei seguenti requisiti:

a) che siano titolari di partita IVA nel settore agricolo;

b) il cui titolare abbia un'età anagrafica inferiore a quaranta anni;

c) che siano iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. In caso di impresa agricola costituita sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, che abbia come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'articolo

2135 del codice civile, il credito d'imposta spetta alle seguenti condizioni:

a) deve essere indicata la definizione di « società agricola » nella ragione sociale o nella denominazione sociale;

b) la maggioranza o i due terzi dei soci deve avere un'età inferiore a quarant'anni;

c) non devono essere in corso procedure fallimentari né richieste di avvio delle medesime procedure.

### Art. 3.

#### *(Cause di esclusione)*

1. Sono escluse dal credito d'imposta le imprese agricole:

a) beneficiarie del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche se non ancora percepito al momento della presentazione della domanda di concessione del credito d'imposta previsto dalla presente legge;

b) nei cui confronti, o nei confronti di un socio, di un amministratore, del legale rappresentante o del direttore tecnico, sia pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione o di sorveglianza previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice;

c) nei cui confronti, o nei confronti di un socio, di un amministratore, del legale rappresentante o del direttore tecnico, sia stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva oppure una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del re-

lativo importo, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0038860\*